

COMUNE DI SANT'ANGELO DEL PESCO

STATUTO

Approvato con deliberazione consiliare n° 24 del 24/11/2006

PRINCIPI GENERALI

ART. 1- PRINCIPI FONDAMENTALI -

1. Il Comune di Sant'Angelo del Pesco è ente territoriale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il progresso civile secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della repubblica italiana e del presente statuto.
2. Realizza, con gli istituti e con i poteri del presente Statuto l'autogoverno della comunità.

ART. 2- FINALITA'

3. Il Comune, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della costituzione, promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità locale, salvaguarda l'ambiente e valorizza le risorse naturali, culturali e storiche presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita, nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
4. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali economiche e sindacali alla vita politica e sociale della Comunità; in particolare, sostiene e valorizza il rapporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni; valorizza e promuove le attività culturali e sportive quali strumenti che favoriscono la crescita delle persone; promuove la tutela, la conservazione e la promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio; valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune; sostiene adeguatamente, anche mediante la partecipazione diretta, le realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
5. La Comunità di Sant'Angelo del Pesco è costituita dai suoi abitanti, anche se non residenti, se hanno eletto il Comune a proprio centro di interessi ed attività, nonché dai cittadini emigrati o comunque residenti all'esterno del territorio, ai quali il presente statuto riconosce parità di diritti e uguali occasioni di partecipazione.
6. Pertanto, al fine di garantire ad essi la corretta informazione sulle questioni di interesse locale, il Comune promuove le opportune iniziative di divulgazione anche a mezzo web; favorisce, inoltre, il rientro in patria dei cittadini emigrati.
7. Il Comune si impegna a mantenere rapporti di amicizia, di solidarietà e di

collaborazione con la cittadina di Irsina e con tutti i suoi abitanti -, con la quale ha sancito, a seguito, a suggello della solidarietà dimostrata nei confronti dei santangiolesi sfollati nel 1943 a causa degli eventi bellici, un patto di gemellaggio.

8. Nel rispetto delle leggi dello Stato, in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali, ratificata dal Parlamento Italiano il 30/12/1989 e nella prospettiva di un' Europa politicamente ed economicamente unita, il Comune può promuovere rapporti ed aderire a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con Enti Locali di altri Paesi, anche al fine di cooperare alla costruzione dell'Unione Europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture.

9. Nella sua azione di governo il Comune riconosce e considera la famiglia come nucleo primario della vita sociale.

10. Il Comune favorisce l'apporto e la presenza della donna nella vita sociale ed economica, quale garanzia di pari opportunità tra uomo e donna e di riconoscimento della diversità del genere.

9. Il Comune dedica particolare attenzione ai problemi della condizione giovanile, alla condizione degli anziani, dei disabili e di altre categorie sociali che si trovano, per qualsiasi causa, in condizione di sostanziale inferiorità.

ART. 3 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE.

1. Il territorio del Comune si estende per 1545 Ha, in provincia d'Isernia, confina con i comuni molisani di Pescopennataro, Castel del Giudice e Capracotta, e con i Comuni Abruzzesi di Borrello, Pizzoferrato e Gamberale.

2. Il Comune di Sant'Angelo del Pesco si compone di 2 (due) nuclei abitativi così denominati: Sant'Angelo del Pesco *centro*, e Contrada Canala.

3. La sede comunale é il Palazzo Civico ubicato in Piazza dei Caduti n. 1.

4. Le adunanze degli organi collegiali si tengono nella sede comunale, esse possono tenersi in altra sede in caso di necessità e per particolari esigenze;

5. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge regionale, ai sensi dell'art.133, comma 2 della Costituzione;

6. La costituzione delle borgate e frazioni, nonché la modifica della denominazione delle stesse può essere disposta dal Consiglio Comunale.

7. La modifica della sede comunale viene disposta dal Consiglio Comunale

ART. 4 - SEGNI DISTINTIVI.

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Sant'Angelo del Pesco.

2. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune, fermo restando che lo stesso deve sempre essere accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato.

4. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune

ART. 5 - ALBO PRETORIO

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e

dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 6 – PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE.

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Molise, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

PARTE I - ORDINAMENTO COMUNALE

TITOLO I - ORGANI ELETTIVI

ART. 7 - ORGANI

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

ART. 8 - CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio costituito in conformità alla legge ha autonomia organizzativa e funzionale.

ART. 9 - COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentarie.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

6. La prima adunanza del nuovo consiglio comprende la seduta riservata alla convalida degli eletti.

7. Il Sindaco convoca la prima adunanza entro il termine di dieci (10) giorni dalla

proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci (10) giorni dalla convocazione.

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione interviene in via sostitutiva il Prefetto.

8. La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti è presieduta dal Sindaco.

ART. 10 - SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: 5 (cinque) giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; 3 (tre) giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; 1 (uno) giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti. Il giorno di consegna non viene computato.

3. Sono **sessioni ordinarie** quelle convocate per l'approvazione dello Statuto, del Bilancio, del Rendiconto della Gestione e dello Strumento Urbanistico e sue varianti.

4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento. Quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e ad inserire nell'ordine del giorno l'esame delle questioni richieste.

5. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima ordinanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

6. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno un giorno prima della seduta.

7. Gli adempimenti previsti al 4 comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dall' Assessore Delegato (Vice Sindaco).

8. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

ART. 11 - LINEE PROGRAMMATICHE

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

ART. 12 - COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. La presidenza delle commissioni speciali e di controllo è riservata alle opposizioni.

ART. 13 - ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generali individuate dal consiglio comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - la nomina del presidente della commissione;
 - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

ART. 14 - CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Le Funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nelle elezioni a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 Agosto 1990, n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio e sono presentate personalmente al protocollo del Comune. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, sono immediatamente efficaci e devono essere assunte al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.
E' fatto obbligo al Consiglio di procedere, entro e non oltre 10 giorni, alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo.
5. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della rispettiva Giunta.

ART. 15 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio e della giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge.
2. Hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento.
3. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestano particolare rilevanza per l'attività dell'ente.
4. Per l'espletamento del proprio mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

ART. 16 - GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 17 – SCIoglimento E SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, nei seguenti casi:
 - a. quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per motivi di ordine pubblico;
 - b. quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;
 - cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentate al protocollo del Comune con le modalità di cui al comma 4 del precedente art. 14, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;
 - riduzione del Consiglio, per impossibilità di surroga, alla metà dei componenti;
 - c. qualora nei termini stabiliti annualmente dalla legge o da altro termine di legge di rinvio, non sia stato predisposto dalla Giunta Comunale lo schema di bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio Comunale non abbia approvato lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al Commissariamento con la procedura riportata nei seguenti commi;
 - d. il Segretario Comunale attesta con propria dichiarazione, da comunicare al Sindaco

entro cinque giorni dalla scadenza, l'avvenuto trascorso dei termini di cui sopra e che occorre procedere alla nomina del Commissario ad acta per l'adempimento surrogatorio. La comunicazione deve pervenire al Sindaco tramite il servizio di protocollo;

e. il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca la Giunta comunale, entro i cinque giorni successivi, per procedere alla nomina del commissario incaricato alla predisposizione dello schema ed approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, scegliendolo tra i Segretari Comunali/Provinciali, Dirigenti o funzionari amministrativi, sia in servizio che in quiescenza, avvocati o commercialisti di provata competenza in campo amministrativo e degli Enti Locali in particolare, revisore dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso Enti Locali, docenti universitari in materia di diritto amministrativo. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 53 del decreto legislativo 165/2001 e ai contratti di lavoro;

f. qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta Comunale nei termini di cui sopra o la Giunta Comunale non provveda a nominare il commissario, il Segretario Comunale ne dà immediata comunicazione al Prefetto affinché provveda in merito;

g. il commissario, qualora la Giunta Comunale non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione, ne provvede alla predisposizione d'ufficio entro venti giorni dalla notifica dell'atto di nomina;

h. il commissario, nei successivi cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta di approvazione del bilancio stesso, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la Segreteria. Il termine di convocazione non deve superare i venti giorni dalla data della lettera d'invito. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie;

i. qualora poi il Consiglio Comunale non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario, il commissario in via surrogatoria, provvede alla scadenza di tale termine ad approvare il bilancio, informando contestualmente il Prefetto, ai fini dell'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art. 141, comma 2 del decreto legislativo 267/2000.

ART. 18 - GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è organo di impulso e gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

4. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti.

5. Adotta regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ART. 19 - ELEZIONI E PREROGATIVE

1. La Giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma due, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti e discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, il coniuge, parenti ed affini fino al terzo grado.
5. Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singoli, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

ART. 20 - CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione da effettuarsi entro quindici giorni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta, al Consiglio.

ART. 21 - COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non inferiori a 2 e non superiori a 4 di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 22 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Nel caso di assenza del Sindaco, la Giunta è presieduta dall'assessore delegato (Vicesindaco).
3. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed alle stesse possono partecipare, senza diritto di voto, esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

ART. 23 - ATTRIBUZIONI

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrino nelle competenze di legge o statutaria, del Sindaco, degli

organi di decentramento, del Segretario Comunale o dei funzionari dirigenti e direttivi ovvero apicali.

2. La Giunta riferisce almeno una volta l'anno a novembre al Consiglio Comunale sulla propria attività, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

3. La Giunta opera in modo collegiale, da attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle funzioni organizzative:

a. approva i progetti preliminari, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

b. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

c. modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

d. nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

e. approva il programma annuale e triennale delle assunzioni;

f. adotta il programma triennale delle OO.PP e relativo elenco annuale;

g. propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h. approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

i. dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

j. fissa la data di convocazione dei comizi per referendum;

k. approva gli accordi di contrattazione decentrata;

l. fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard, e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato sentito il Segretario Comunale;

m. determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

n. approva il PEG su proposta del Segretario Comunale;

o. autorizza la resistenza in giudizio.

ART. 24 - DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese.

3. Per le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 25 - SINDACO

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
3. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. In particolare:
 - a) Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
 - b) Entro tre mesi dalla 1^a seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con votazione.
 - c) Adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnato dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del responsabile del servizio.
 - d) Nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.
 - e) Conferisce e revoca al Segretario Comunale se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale.
 - f) Nomina i responsabili degli uffici e servizi attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge nonché dal presente statuto e dal regolamento comunale.
 - g) Emanando le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5 e 6 del decreto legislativo n° 267/2000.
 - h) Assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione comunale.
 - i) Il Sindaco informa la Giunta ed il Consiglio Comunale delle richieste di stipula di accordi di programma pervenuti al Comune dalla Regione, dalla Provincia, da altri Comuni o da Amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici ed indica le determinazioni che ritiene di assumere in riferimento alle richieste medesime.
 - 1) Il Sindaco informa la Giunta ed il Consiglio della richiesta di accordi di programma che intende promuovere, indicando gli enti ai quali intende rivolgere la richiesta, l'oggetto dell'intervento per il quale sia ritenuto necessario 1 'accordo di programma, i tempi, le modalità, i finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso, al quale sarebbe chiamato il Comune in caso di stipulazione dell'accordo medesimo.
 - m) Esercita ogni altra funzione ad esso espressamente attribuita dalla legge e dallo Statuto.
 - n) La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

ART. 26 - VICESINDACO

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco e viene scelto tra i componenti della Giunta.
2. Della nomina di vicesindaco viene data comunicazione al Consiglio nella prima seduta

successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed all'assessore viene data comunicazione oltre che al Consiglio anche agli organi previsti dalla legge.

4. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 27 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci (10) e non oltre trenta (30) giorni dalla sua presentazione. Se la mozione di sfiducia viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 28 - DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO.

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio Protocollo Generale del Comune.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

TITOLO II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 29 - SEGRETARIO COMUNALE – DIRETTORE GENERALE

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.

3. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 comma 4 del decreto legislativo 267/2000.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dal comma 1 dell'art. 108 del T.U. n° 267/2000. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Contratto Collettivo di categoria.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

6. Il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o

conferitagli dal Sindaco.

ART. 30 - VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso di laurea.

ART. 31 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'Ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e i permessi di costruire;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
- i) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
- l) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
- m) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile ed urgenti sulle materie indicate dall'art. 50 del D.Lgs 267/2000;
- n) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna per competenza.
- o) l'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche, relative perizie di variante, conto finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione e/o collaudo, nonché accettazioni di delibere, decreti, determine Regionali e disciplinari di concessione finanziamenti;
- p) la pubblicazione dell'avviso ai creditori di cui al D.P.R.n. 554/1999, in materia di opere pubbliche;
- q) l'affidamento di incarichi in materia di opere pubbliche e di urbanistica (progettazione, direzione lavori ecc.);

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento

motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

ART. 32 – INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. Per la copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici, in caso di vacanza o per altri gravi motivi, il Comune può provvedere alla assunzione di personale mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, con contratto di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000, il Comune può stipulare contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari direttivi al di fuori della dotazione organica ed in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. Il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità, oltre la durata che non può essere superiore al mandato del Sindaco in carica al momento del perfezionamento del contratto, con cui si procede alla stipula dei contratti di cui ai precedenti commi, nonché i posti in misura non superiore ad una unità, che possono essere ricoperti mediante tale tipo di rapporto.
4. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, motivato in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo e vengono attribuiti a persone che possiedono i necessari requisiti sia sotto il profilo del titolo di studio posseduto, sia di eventuale iscrizione ad albi professionali richiesta dalla legge, sia, infine, sotto il profilo di precedenti e qualificanti esperienze lavorative o professionali svolte nel medesimo settore per il quale si vuole conferire l'incarico.
5. I contratti stipulati a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato. Essi sono risolti di diritto nel caso in cui il comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 33 – INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

1. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in relazione a quanto disposto dall'art. 110, 6° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con apposite convenzioni a termine e per obiettivi determinati, qualora si renda necessario il ricorso a competenze tecniche e professionali che non siano rinvenibili nella dotazione organica del comune.
2. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, a soggetti estranei all'amministrazione comunale, dei quali sia riconosciuta e dimostrabile la specifica competenza professionale richiesta, per un periodo non superiore alla durata dei programmi cui si riferiscono.

TITOLO III - UFFICI

ART. 34 - PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve

essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti—obiettivo e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

ART. 35 - STRUTTURA

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 36 - PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo—funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni.

TITOLO IV - SERVIZI

ART. 37 - FORME DI GESTIONE

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione od una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.
5. Ai fini di cui alla precedente lettera b), il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

ART. 38 - ISTITUZIONE E AZIENDA SPECIALE

1. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici delle forme relative all'azienda speciale o all'istituzione, procederà nel modo seguente:
2. Il Consiglio Comunale approva lo statuto dell'azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvede nello stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli amministratori dell'azienda tra i cittadini esterni all'amministrazione che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di consigliere, presentino requisiti di professionalità e provata capacità amministrativa.
3. La revoca degli amministratori dell'azienda potrà avvenire nello stesso modo per cause apprezzabili e giustificate.
4. Le disposizioni stabilite al primo comma si osservano anche per l'istituzione, organismo strumentale del comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
5. Gli organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
6. Con il regolamento di cui al precedente articolo verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART. 39 - RAPPORTI CON LA COMUNITÀ MONTANA

1. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

TITOLO V - CONTROLLO INTERNO

ART. 40 - PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia

dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentarie disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

ART. 41 - REVISORE DEL CONTO

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I - FORME ASSOCIATIVE

ART. 42 - CONVENZIONI

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'Amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia e con altri Comuni.

2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione. La stessa può essere preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale che delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

3. Il Comune può verificare le concrete possibilità di costituire, con uno o più enti locali contermini, apposita Unione di Comuni, al fine di esercitare una pluralità di funzioni e con lo scopo precipuo di raggiungere, tramite tale forma associativa, sensibili economie di spesa, l'efficacia dell'azione amministrativa ed, in genere, nuovi e più efficienti sistemi organizzativi.

ART. 43 - CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, eccezion fatta per le ipotesi di cui al

precedente art.41, il comune può costituire con altri comuni o con la provincia un consorzio secondo le norme per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

2. A tal fine il consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La composizione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio statuto.

ART. 44 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. L' amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di comuni, provincia e regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

2. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana l'amministrazione darà priorità agli accordi con la comunità montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio economica della stessa.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 45 - PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

ART. 46 -INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.

2. I documenti amministrativi del comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.

3. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del consiglio comunale, nonché dei provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

4. Il regolamento:

a) assicura ai cittadini che ne abbiano legittimo interesse l'accesso ai documenti amministrativi;

- b) indica le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione, a tutela della riservatezza dei singoli o delle formazioni sociali
- c) istituisce l'ufficio per l'informazione dei cittadini;

ART. 47 - PROCEDURE PER L'AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il regolamento sulla partecipazione disciplina le modalità, le forme di presentazione delle istanze, petizioni e proposte, determina i tempi di risposta, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente.

ART. 48 - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

1. Il Comune valorizza libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.
2. Il regolamento determina le modalità attraverso cui associazioni, organizzazioni, movimenti o comitati di cittadini che ne facciano richiesta possono accedere alle strutture ed ai servizi del Comune.
3. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
4. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente a titolo di contributi in natura, strutture beni o servizi in modo gratuito.
5. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
6. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART. 49 - VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

ART. 50 - REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a. statuto comunale
 - b. regolamento consiglio comunale
 - c. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi
3. Soggetti promotori del referendum possono essere
 - a) il 15% degli elettori del comune previa autenticazione delle firme;
 - b) almeno n. 8 consiglieri comunali
4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

ART. 51 - EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 52 - STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, nel quorum va computato anche il Sindaco. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni, e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. Lo Statuto è pubblicato all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi, nel bollettino ufficiale della Regione ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.

ART. 53 - REGOLAMENTI

1. Il Comune emana Regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto.
2. Nelle materie riservate dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini,

ai sensi di quanto disposto dall'art .45 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio:

- dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 54 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nelle leggi e nello Statuto stesso, entro 180 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 55 - ORDINANZE

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario Comunale può emanare nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive di disposizioni di legge.

3. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

4. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario.

ART. 56 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.